

## **Titolo**

Società sportive – partecipazioni societarie - art. 20-bis NOIF e art. 32, comma 5-bis, CGS – deposito della documentazione – termine di 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni – responsabilità dei vertici della società – fondamento

## **Descrizione**

La responsabilità dei vertici del sodalizio societario per il mancato deposito entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni trova fondamento nell'art. 4 del CGS, nell'alveo della quale può sussumersi ogni condotta di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata (art. 1176, c. 2, CC; art. 2392 CC) che gravano sui vertici delle società sportive. Se gli acquirenti e l'ente interessato dall'acquisizione sono i precipui destinatari del precetto, non può escludersi la concorrente responsabilità del vertice della società, che trova origine nella generale cornice dell'art. 4 CGS. Prevedendo il disposto di un generale obbligo di lealtà, correttezza e probità, nello stesso può essere sussunta ogni condotta di omessa vigilanza. L'art. 4 CGS integra, del resto, una clausola generale, corrispondente al canone di cui all'art. 1175 CC, che non esaurisce la sua rilevanza nel sistema dei rapporti privati e la cui portata precettiva, e non meramente programmatica, non può essere revocata in dubbio. Il parallelo è, del resto, implicito ai consolidati indirizzi del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui, analogamente a quanto accade nell'ordinamento statale (ove il richiamo ai doveri di lealtà e correttezza acquista una caratteristica connotazione giuridica), gli obblighi in discorso interpretano la stessa essenza dell'ordinamento sportivo; l'assenza di una loro esaustiva definizione non impedisce di considerarne la giuridica rilevanza (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 1 luglio 2016, n. 7). Come pure è stato ritenuto (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Seconda, decisione 18 ottobre 2016, n. 49), la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità determina un'ipotesi di responsabilità residuale, a prescindere sia da uno specifico inadempimento dei doveri previsti dall'ordinamento sportivo.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 43/CFA/2021-2022/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Garatti

## **Riferimenti normativi**

art. 32, comma 5-bis, CGS; art. 20-bis NOIF; art. 4 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0043 CFA del 17 dicembre 2021 (U.S. Pergolettese 1932-sig. Marinelli Massimiliano- sig.ra Micheli Anna Maria-sig. Fogliazza Cesare Angelo--Procura Federale)**